

**Regolamento di organizzazione dell'Ufficio Legale
e della rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Amministrazione comunale.**

Articolo 1 - Istituzione.

1. E' istituito, l'Ufficio Legale dell'Amministrazione comunale.

Articolo 2 - Compiti.

1. Compito principale dell'Ufficio Legale è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Negrar attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio, dell'Amministrazione comunale.

2. All'Ufficio Legale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n.1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37.

3. In particolare, all'Ufficio Legale è assegnata procura generale alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Negrar affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a

collegi arbitrali. L'Ufficio Legale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Articolo 3 - Ulteriori attività.

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Ufficio Legale sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale, di cui al D.M. 5.10.1994, n. 585, ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

2. Inoltre, solo su richiesta e tramite il Segretario generale, i componenti avvocati dell'Ufficio Legale sono chiamati a svolgere attività di assistenza e supporto, nei casi seguenti:

- predispongono transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprimono pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;
- redigono contratti o convenzioni di particolare complessità, con la fattiva collaborazione dei Settori interessati;
- suggeriscono l'adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- recuperano, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

3. L'ufficio Legale, nel quadro delle funzioni previste all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) riferisce almeno trimestralmente al Sindaco e al Segretario Generale, sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;

b) esprime il parere alla Giunta comunale, sentite le strutture comunali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazioni e sulle rinunce nei contenziosi avviati;

c) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisto delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

Articolo 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale, rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 2 e 3 e conferisce il relativo mandato al legale incaricato

Articolo 5 - Avvocati del libero Foro.

1. In relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata – previa deliberazione della Giunta comunale – si può attribuire un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato *ad litem* in via eccezionale od uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari.

2. L'Ufficio Legale con propria determinazione può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte,

esperti o consulenti tecnici, esterni e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

Articolo 6 - Composizione dell'Avvocatura civica.

1. Dell'Ufficio Legale fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale.
2. Possono altresì far parte dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio. Individuati ed assegnati all'Ufficio dal Segretario Generale con propria determinazione.
3. Gli addetti dell'Avvocatura civica abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 7 - Compensi.

1. Agli addetti avvocati dell'Avvocatura civica, a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e con decorrenza da detta data, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale e spettano:
 - a) i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Ufficio Legale) giurisdizionali civili, amministrative o tributarie, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578, da aggiungere alla retribuzione

salariale e, alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL ove previste. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i

lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda;

b) i compensi di natura professionale indicati nel successivo articolo 13.

2. Per la determinazione di detti compensi si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura compresa tra il minimo ed il massimo, indicati nella tariffa professionale forense (D.M. 5.10.1994, n. 585). L'ammontare complessivo dei compensi maturati rappresenta la base dalla quale operare le liquidazioni indicate al successivo quinto comma.

3. I compensi lordi di cui ai precedenti commi del presente articolo spettano:

a. per le sentenze, lodi arbitrali, transazioni giudiziali e stragiudiziali che pongono fine alla controversia con esito favorevole per l'Amministrazione, ordinanze ed ogni altra

decisione favorevole, gli oneri e i diritti determinati in misura pari al 50% dell'importo della parcella redatta in conformità alla tariffa professionale forense.

- a) per le sentenze, lodi arbitrali, transazioni giudiziali e stragiudiziali che pongono fine alla controversia con esito favorevole per l'Amministrazione, ordinanze ed ogni altra decisione favorevole, nel contenzioso tributario, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e i procuratori, con la riduzione del venti per cento degli oneri di avvocato ivi previsti;
- b) Per le transazioni stragiudiziali, che prevengano l'insorgere delle liti giudiziali, spetterà all'Avvocato del Comune unicamente la somma prevista in transazione, posta a carico della controparte, quale concorso per le spese legali.

Articolo 8 - Liquidazione dei compensi.

1. I compensi di cui all'articolo precedente, determinati secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati trimestralmente a favore dei dipendenti avvocati dell'Avvocatura civica dal Segretario Generale con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale *Spese per liti, lodi, rifusioni e pareri legali* o su altro apposito capitolo di bilancio previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

2. A tali compensi sono compresi gli oneri contributivi e assicurativi per la parte dovuta dal Comune (cosiddetti "oneri riflessi").

3. Il Segretario Generale comunica con periodicità trimestrale alla Giunta comunale il contenuto della determinazione di liquidazione dei compensi per gli eventuali atti di indirizzo.

4. L'Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Ufficio Legale l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli avvocati della Circoscrizione del Tribunale di Verona.

5. I compensi vengono poi corrisposti assieme alle competenze mensili.

Articolo 9 - Ulteriori compiti.

1. L'Ufficio Legale, inoltre, per le vertenze che siano affidate a legali del libero Foro per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta per la gestione delle vertenze o per carenza di abilitazione, ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali, nel rispetto della tariffa.

Articolo 10 - Dovere di collaborazione dei Settori comunali.

1. I singoli Settori e Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. I pareri scritti di cui all'articolo 3, secondo comma, saranno resi, in via normale, entro dieci giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

Articolo 11 - Atti sottratti all'accesso.

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n.241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Articolo 12 - Documenti sottratti all'accesso.

1. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Articolo 13 - Pratica professionale.

1. Presso l'Ufficio Legale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 14 - Incompatibilità.

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex DLGS. 165/01.

Articolo 15 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura civica comunale.

Articolo 16 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio e sarà oggetto di verifica decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.